



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. - 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it - usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

Prot. MIM.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado del FVG

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali FVG

Ai Dirigenti dell'Ufficio II e III FVG

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 164, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Ulteriori indicazioni operative.

Con nota prot. AOODGPER 45357 del 21.02.2025 il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito ulteriori indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025), destinate esclusivamente al personale interessato dalle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 che, pertanto, non costituiscono riapertura dei termini per le istanze di cessazione dal servizio presentabili entro il 21 ottobre 2024, come da nota AOODGPER 150796 del 25 settembre 2024.

La Nota chiarisce che sono confermati i provvedimenti di cessazione d'ufficio dal servizio già adottati nei confronti di coloro che hanno raggiunto i requisiti previgenti (65 anni di età anagrafica e 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini) **entro la data del 31 dicembre 2024**.

Sono da ritenersi annullati i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici di collocamento a riposo d'ufficio del personale che, in base alla normativa previgente alla Legge di Bilancio 2025, non raggiungono i previgenti requisiti entro la data del 31 dicembre 2024.

Si precisa che sono altresì confermati i provvedimenti di collocamento a riposo d'ufficio adottati nei confronti di coloro che, **entro il 31 agosto 2025**, raggiungono il nuovo unico requisito di 67 anni età, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Il personale che, a partire dal 1° gennaio 2025, non rientra più nel previgente limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio (65 anni d'età e 41/42 anni e 10 mesi di contributi entro il 31 agosto 2025) potrà presentare – su base volontaria – la domanda di cessazione ordinaria, **entro il 28 febbraio 2025**, mediante domanda alla propria istituzione scolastica che provvede a trasmetterla all'Ufficio di ambito territoriale.

Come indicato nella CM, nell'istanza, l'interessato dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome ed il nome;
- b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale
- c) i dati di recapito
- d) la qualifica, la classe di concorso/tipologia di posto o il profilo professionale
- e) l'anzianità di servizio e ogni altra condizione prevista dalla normativa per la fattispecie richiesta;
- f) la volontà di interrompere / non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. - 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it - usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

g) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Sulla base dei nuovi chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, si evidenzia che, può presentare istanza di revoca della domanda di cessazione presentata entro il 21 ottobre 2024 il personale, la cui cessazione dal servizio, in base alla nuova normativa, determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa. In particolare, le modalità di cessazione che possono essere revocate, in quanto la revoca può determinare condizioni più favorevoli, rispetto alla cessazione, sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- **Pensione Anticipata (Legge Fornero):** è previsto un incentivo a posticipare il pensionamento, rinunciando ai contributi a proprio carico per cui, conseguentemente, li si riceve sul cedolino di stipendio. I contributi a carico dello Stato, viceversa, verrebbero regolarmente versati, creando una maggiore anzianità contributiva. Hanno diritto a produrre eventuale revoca coloro che hanno presentato istanza di cessazione dal servizio a far data dal 1° settembre 2025 e coloro che compiono 65 anni dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025.
- **Pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103):** oltre ai vantaggi di cui alla fattispecie precedente, rimanendo in servizio fino alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione anticipata non si è soggetti al limite massimo della pensione pari a quattro volte il trattamento minimo Inps (fino al raggiungimento dell'età utile per i limiti di età nel caso in cui la pensione spettante sia superiore al predetto limite). Inoltre, la revoca della quota 103, calcolata con il sistema tutto contributivo permetterebbe, successivamente, di accedere ad una pensione determinata con un calcolo più favorevole, il c.d. sistema misto.

L'istituzione scolastica competente, una volta pervenute le istanze presentate fuori sistema POLIS, procederà a verificare le posizioni assicurative dei richiedenti, provvedendo a sistamarle tramite l'utilizzo dell'applicativo Nuova Passweb.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con apposita funzione, solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Per quando riguarda il Trattenimento in servizio oltre i 67 anni d'età anagrafica, la circolare specifica che tale fattispecie non rientra nella normale gestione delle cessazioni e che sarà pertanto oggetto di specifico successivo approfondimento.

Si evidenzia comunque che tale opzione non si attiva a domanda dell'interessato, ma a seguito di valutazioni esclusivamente in capo all'Amministrazione.

Per i Dirigenti scolastici restano confermate le indicazioni già fornite con la nota DGPER 150796 del 25 settembre 2024 secondo cui il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei Dirigenti scolastici è fissato al **28 febbraio 2025**.

Il Direttore Generale
Daniela BELTRAME

Allegati:

1. Circolare MIM prot. n. AOODGPER 45357 del 21.02.2025
2. Informativa sul trattamento dei dati personali